

D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”: analisi delle disposizioni di interesse

Il D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, entrato in vigore lo scorso 19 maggio, contiene disposizioni di interesse per le istituzioni scolastiche.

Si segnalano:

1. **l’esonero temporaneo del versamento dei contributi dovuti all’ANAC** da parte delle stazioni appaltanti (art. 65).
Come chiarito da Anac, nel comunicato del Presidente dello scorso 20 maggio (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=7794>), l’esonero riguarda le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (ovvero il 19 maggio 2020) e **fino al 31 dicembre 2020**. Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020, la contribuzione è comunque dovuta. Per **“avvio della procedura”** si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016;
2. **la proroga della validità dei DURC** in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 **solo fino al 15 giugno 2020** (art. 81). Non si interviene sulla **sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti** (o iniziati a far data dal 23 febbraio 2020 o pendenti alla medesima data), disciplinata dal comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, che risulta **cessata il 15 maggio 2020** (il termine del 15 aprile, previsto dalla norma, era stato poi prorogato dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 23/2020);
3. **la sorveglianza sanitaria eccezionale** (art. 83), su cui ANP ha già fornito indicazioni specifiche (<https://www.anp.it/covid-19-obbligo-di-sorveglianza-sanitaria-eccezionale/>);
4. **la conferma delle disposizioni sul lavoro agile** di cui all’art. 87 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 90). Il citato art. 87, come noto, prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio 2020), il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni le quali, di conseguenza, sono tenute a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. L’art. 263 del Decreto legge “Rilancio” interviene, tuttavia, precisando che le amministrazioni, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, adeguano, fino al 31 dicembre 2020, le misure sopradescritte alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese



connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, stabilisce ancora l'art. 263, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

5. **la sospensione delle verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento** *ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153), prima di disporre pagamenti superiori a cinquemila euro. La sospensione opera dall'8 marzo al 31 agosto 2020, ovvero dal 21 febbraio 2020* per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto** se, **alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (19 maggio 2020)**, l'Agente della riscossione **non ha notificato** il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Ulteriori informazioni sono disponibili al link:
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/ServizioVerificaInadempimentiExArt.48bis/>.